



Spett.le AZIENDA
c.a. Egr. Responsabile Finanziario

Oggetto: L.R. n. 1/2009, art. 7 - ARTIGIANATO (ex L.R. 21/1997)

Dal 25 marzo 2010 la L.R. 21/1997 è stata sostituita dalla **L.R. 1/2009**. È un'opportunità che agevola le **imprese artigiane** piemontesi ed i neo-artigiani (non ancora iscritti all'Albo), purché i richiedenti regolarizzino la propria posizione entro 12 mesi dall'ottenimento del finanziamento.

Sono considerate ammissibili le imprese che nei due esercizi precedenti alla presentazione della domanda abbiano conseguito un *utile di esercizio medio non inferiore al 5% dei ricavi*.

Sarà erogato un **finanziamento agevolato pari al 100% del costo del progetto**, parte con fondi regionali e parte con fondi bancari, con le seguenti caratteristiche:

- ☛ **finanziamento a 60 mesi**, in 19 rate trimestrali costanti posticipate, con

tasso pari allo **0,95%** annuo ca.

derivante dalla media fra:

- ✓ **intervento del Fondo Regionale** pari al 70% del finanziamento **fino a max. € 150.000,00 a tasso zero** e
- ✓ **fondi bancari** pari al 30% del finanziamento, **al tasso Euribor 3 mesi** (o Eurirs) + **spread non superiore a 2,50 punti** (in funzione delle valutazioni di merito creditizio)

Sono considerati ammissibili i programmi d'investimento d'importo *non inferiore a 25.000,00 Euro*, le cui spese siano sostenute **dopo la presentazione della domanda** e comprendenti le seguenti spese: **formazione del personale dipendente** (max 20% della spesa complessiva); **acquisto di macchinari e/o impianti tecnici e/o automezzi allestiti con le attrezzature specifiche** elencate di seguito o ad esse assimilabili: *gru, impianti spurgo, cestelli telescopici, montacarichi, celle frigorifere (anche usati, purché periziati o ricompresi in atto di cessione d'azienda)*; **acquisto di arredi strumentali**; **acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l'attività aziendale**; **acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi**; **acquisizione di servizi reali** (*consulenze specifiche, partecipazione a fiere, interpretariato, promozione e pubblicità*); **opere murarie, spese di progettazione, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni in genere** (max. 35% della spesa complessiva, con obbligo di concessione edilizia o D.I.A. e planimetria); **spese per l'avviamento commerciale dell'attività artigiana** (max. 35% della spesa complessiva, esclusi i franchising); spese per **attività di R&S**, con riferimento a **personale** (non oltre il 15% della spesa complessiva, max € 15.000,00), **materiali minuti e prototipi** (max € 30.000,00); spese relative alle **commissioni di garanzia del Confidi** (max € 1.000,00 con obbligo di preventivo).

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in *leasing*.

L'intervento del Fondo Regionale non può superare il totale dei "ricavi" iscritti nell'ultimo bilancio; mentre per le imprese di nuova costituzione è fissato un tetto massimo pari a € 75.000,00.

È condizione obbligatoria presentare domanda dopo aver ottenuto la **delibera positiva** di **Banca e Confidi**.

Per i programmi di investimento **non prioritari** (che non prevedano *incremento occupazionale, start-up, Eccellenza artigiana, Sezione Emergenze*) il fondo regionale interviene soltanto al 50%, determinando un tasso pari al **1,35%** ca.

Telefonate al più presto in modo da attivarci in tempo. Distinti saluti,

Studio FASI